



COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DECRETO N. 9 DEL 07-07-2023

Oggetto: DISPONIBILITA' DELL'OSL PER SPESE LEGALI CT. CSV COMUNE DI FRATTE ROSA C/O TAR MARCHE A CARICO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 9 DEL 07-07-2023

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di luglio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Oggi 7/7/2023, dopo aver richiamato l'atto di insediamento quale O.S.L. presso il Comune di Fratte Rosa datato 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c.d. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CONSIDERATO che in data 29/5/2023 è stato notificato al Comune di Fratte Rosa e allo scrivente, quale Organo Straordinario di Liquidazione di detto Comune, ricorso al TAR delle Marche a cura del legale della CSV SOCIETÀ COOPERATIVA in merito ad asserite condotte e inadempimenti degli organi comunali nei rapporti con la medesima, inerenti il "Convento Santa Vittoria", dai quali deriverebbero conseguenze economiche negative, a vario titolo, a carico del Comune, per un valore dichiarato superiore ai 3.000.000 di euro;

RICHIAMATA la propria comunicazione Prot. N. 34, del 12/6/2023, che forma parte integrante del presente provvedimento, con cui ha chiarito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, al Comune di Fratte Rosa e alla Prefettura di Pesaro e Urbino, ruoli e responsabilità della figura giuridica dell'OSL e, in particolare per il caso che ci occupa, l'esclusiva competenza degli organi comunali per le lagnanze della CSV Soc. Coop. e il coinvolgimento dell'OSL per la mera ricaduta nel proprio ambito di competenza temporale, delle conseguenze economiche negative in caso di soccombenza dell'amministrazione comunale (ai

sensi dell'art. 252, quarto comma, del TUEL), in considerazione del fatto che attività e inadempimenti contestati sono per la quasi totalità riferibili a epoca anteriore al 31/12/2018 (che è, appunto, l'ambito temporale della gestione straordinaria);

VISTA la conseguente comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 26/6/2023, con cui ha rappresentato che "si asterrà da iniziative processuali nel giudizio in oggetto";

VISTA la comunicazione del Comune di Fratte Rosa in data 6/7/2023 (assunta al protocollo il 7/7) con cui, anche sulla scorta delle valutazioni espresse dal Segretario Comunale con nota del 28/6/2023, ha:

- segnalato che l'ammontare stimato delle spese legali per il patrocinio dell'ente è pari a € 28.647,62;
- ufficializzato che il Comune di Fratte Rosa non dispone dei fondi necessari per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- evidenziato che la mancata resistenza in giudizio aumenterebbe il rischio di soccombenza, con gravi conseguenze sulla già difficile situazione economica del Comune dissestato;
- chiesto, conseguentemente all'OSL, la copertura dell'onorario dell'Avvocato a carico della gestione straordinaria;

RILEVATO che, anche se il contenzioso riguarda asserite attività e inadempienze degli organi comunali quindi con competenza, anche economica, che dovrebbe essere esclusivamente a carico del Comune, la mancata costituzione in giudizio comporterebbe il rischio di gravi conseguenze economiche ricadenti anche (e soprattutto) sull'ambito temporale di competenza commissariale;

RITENUTO, pertanto, di dover assicurare la copertura dei relativi oneri legali con passaggi di fondi dalla gestione straordinaria al Comune da subordinare, mano a mano che si renderanno necessarie in corso di causa, all'effettiva carenza di fondi nel bilancio di esclusiva afferenza Comunale;

RITENUTO, altresì, opportuno avvalersi del patrocinio del medesimo legale per quanto possa coinvolgere l'OSL nel contenzioso di cui trattasi, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. n. 267/2000, con evidente risparmio per il bilancio comunale;

VERIFICATA, con esito favorevole, la disponibilità nel conto dell'OSL dell'importo necessario per la copertura dell'importo suindicato;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse integrano il dispositivo.
- 2) Le spese legali per la difesa in giudizio del contenzioso presso il TAR delle Marche, specificato in premessa, verranno coperte a carico della gestione straordinaria, mediante passaggi di fondi da detta gestione a quella comunale da effettuare con ulteriori specifici provvedimenti e previa verifica dell'assenza di copertura nel bilancio di esclusiva competenza comunale.
- 3) Viene dato mandato, agli organi e funzionari comunali, di selezionare un valido legale per la difesa dell'ente, restando inteso che l'incarico conferito dovrà comprendere la difesa in giudizio dell'OSL per quanto possa coinvolgerlo nel contenzioso di cui trattasi e tenendo conto di quanto specificato in premessa circa il suo ruolo, sia in termini generali che, nello specifico, per il contenzioso di cui trattasi.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del D.P.R. 378/1993.

Fratte Rosa, 7 luglio 2023

IL COMMISSARIO STR. DI LIQUID.
F.to Dott. Riccardo Sgalla

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE
F.to Dott.Riccardo Sgalla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 282

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
10-07-2023 al 25-07-2023
Lì 10-07-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Franceschetti Gabriella

Copia conforme all'originale.
Lì 10-07-2023

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Avaltroni Valeria